

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2956

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAN, LANTELLA

Modifica in senso federalista all'articolo 138
della Costituzione

Presentata il 26 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma federalista della Costituzione e l'articolo 138 della Costituzione stessa sono in questi giorni al centro del dibattito politico.

Il timore di coloro i quali hanno veramente a cuore la prima è che una riforma del secondo possa renderla impossibile. Certamente, infatti, se si dovesse arrivare a richiedere una maggioranza dei due terzi in ciascuna delle Camere per modificare la nostra Carta fondamentale, basterebbe un trentaquattro per cento di irriducibili « conservatori » per mantenere inalterato il vecchio assetto. E ciò in un momento in cui tutte o quasi tutte le forze politiche affermano di volere le riforme istituzionali. Del resto sono più di dieci anni che si parla di queste riforme, che si promuovono commissioni, convegni, dibattiti, ma senza

alcun risultato concreto se non per quanto riguarda il sistema elettorale, che — com'è noto — è cambiato senza toccare la Costituzione. È dunque più che giustificato il timore che, se in dieci e più anni non si è concluso nulla, pur essendo necessaria la sola maggioranza semplice, ove si richiedesse un margine decisamente maggiore, la Costituzione sarebbe destinata a rimanere qual è per molti anni ancora.

Occorre anche osservare che può verificarsi il caso in cui ci sia un generale consenso su taluni elementi da introdurre, ma, non essendovi accordo sui modi e le misure, non si giunga ad alcun risultato concreto poiché ogni parte, piuttosto che accettare la tesi specifica dell'altra, preferisce lasciare le cose come sono. L'attribuzione di funzioni più estese alle regioni,

e un rafforzamento dell'esecutivo, possono essere due casi in cui questo è avvenuto. A questo punto è giusto che la maggioranza parlamentare possa definire l'applicazione specifica di un generale consenso presente nel Paese.

Del resto, la possibilità di richiedere il *referendum* di cui al secondo comma dell'articolo 138 costituisce una garanzia certa contro qualsiasi tentativo di forzatura da parte di una maggioranza parlamentare.

Al contrario, consentire a una minoranza, quale è il trentaquattro per cento, di bloccare ogni tentativo di mutamento costituzionale, sarebbe, questo sì, una forzatura, e senza possibilità di verifica da parte degli elettori.

Ciò detto, sentiamo profondamente la necessità di introdurre non appena possibile elementi di federalismo nella Costituzione, e, se vi sarà un intervento sull'articolo 138, non bisogna lasciarsene sfuggire l'occasione.

In uno Stato compiutamente federale gli enti federati dovrebbero avere competenza su qualsiasi mutamento della Costituzione, e andrebbe richiesto l'assenso, se non di tutti, almeno di gran parte di essi, proprio in nome del *foedus* che sta all'origine della federazione. Ad oggi, tuttavia, la Repubblica italiana è ben lontana dall'avere un assetto federalista. È possibile però introdurre nell'articolo 138 alcuni elementi preparatori a tale assetto e comunque assegnare alle regioni un ruolo maggiore nella revisione della Costituzione. Ed è questo ciò il presente testo si propone.

Il terzo comma del suddetto articolo viene radicalmente modificato sostituendolo con due nuovi commi.

L'eliminazione del vecchio testo del terzo comma rende possibile sottoporre a *referendum* popolare anche quelle leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali che siano approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. La garanzia contro eventuali « colpi di maggioranza » viene pertanto ulteriormente allargata.

Il primo comma sostitutivo introduce l'istituto della ratifica da parte dei consigli regionali per tutte le leggi di revisione della Costituzione che riguardino le regioni in quanto tali, in ragione del fatto che fin d'ora possiamo ritenerle detentrici di un potere istituzionale particolare, almeno in quelle materie. Nulla impedisce peraltro che la ratifica avvenga prima della seconda votazione in Parlamento, quando i consigli regionali ritengano di dare la massima celerità all'*iter* della legge. Si stabilisce altresì che il responso dato da un eventuale *referendum* superi il requisito della ratifica regionale, in ragione del fatto che, ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo.

Il secondo comma consente alle regioni di diventare realmente protagoniste di riforme costituzionali. Già oggi esse sono titolari dell'iniziativa legislativa, ma è noto quanto raramente tali proposte di legge vengano realmente esaminate. In base a questo comma, invece, le Camere saranno tenute ad esaminare, arrivando ad un voto, le proposte di revisione costituzionale votate dalla maggioranza dei consigli regionali, sempre che riguardino le regioni stesse.

PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Le leggi di revisione della Costituzione che riguardino poteri, funzioni, competenze, organi o sistema d'elezione delle Regioni, o comunque modifichino gli articoli da 114 a 127, nonché da 130 a 133, non sono promulgate prima che siano ratificate dalla maggioranza dei Consigli regionali. Nel caso in cui tali leggi siano approvate da un *referendum* ai sensi del comma precedente, detta ratifica non è necessaria.

Ove la maggioranza dei Consigli regionali approvi una proposta di revisione della Costituzione sulle materie di cui al comma precedente, le Camere, entro due mesi, esaminano e votano detta proposta ».

